



API INDUSTRIA
associazione per l'impresa

**REGOLAMENTO REGIONALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA OBBLIGO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
SCADENZA 12 APRILE 2007**

Il nuovo regolamento, disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, definite come di seguito specificato:

- **“acque di prima pioggia”**: acque derivanti dalla prima parte della precipitazione piovosa e corrispondenti ad un'altezza di 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche
- **“acque di lavaggio”**: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica] soggette a regolamentazione (convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico)

Campo D'applicazione – Attivita' Soggette

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale **qualora provenienti da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq**, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

1. industria petrolifera;
 2. industrie chimiche;
 3. trattamento e rivestimento dei metalli;
 4. concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 5. produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 6. produzione di pneumatici;
 7. aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 8. produzione di calcestruzzo;
 9. aree intermodali;
 10. autofficine;
 11. carrozzerie;
- b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti (anche all'interno delle aziende) ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/1999 (Le Tabelle 3/A e 5 sono riportate in chiusura di comunicazione).

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

Obblighi per le aziende

I soggetti che gestiscono le attività specificate al punto precedente devono presentare, per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio domanda di autorizzazione all'Autorità competente. Per attività già in essere la domanda deve essere inoltrata entro **il 12 aprile 2007**

Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio, debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del Regolamento regionale e, per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del D.Lgs. 152/06.

La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del nuovo Regolamento.

L'articolo 9 stabilisce le informazioni da inserire nella domanda di autorizzazione allo scarico, i contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda stessa e le eventuali deroghe che possono essere richieste.

Autorità Competente

L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici soggette al nuovo Regolamento regionale sono:

- il Comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
- la Provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

L'articolo 5 e l'articolo 6 del Regolamento definiscono in generale come devono essere realizzati i sistemi di raccolta e convogliamento e quelli di trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

L'articolo 7 stabilisce che le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate in primo luogo nella rete fognaria (nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste), secondariamente in un corpo d'acqua superficiale e, da ultimo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, e solo qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Tutto questo sempre nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione del D.Lgs. 152/06 o eventualmente fissati dalla Regione o adottati dal gestore del servizio idrico.

L'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è **valida per quattro** anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Nel caso in cui la medesima Autorità competente debba autorizzare anche lo scarico delle acque reflue è rilasciata un'unica autorizzazione relativa all'insieme degli scarichi. Per gli edifici o le installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue, l'autorizzazione unica va considerata come nuova autorizzazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Uff. Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.